

# L'assoluzione penale da insider trading blocca il procedimento sanzionatorio

Per la Cassazione deve darsi immediata applicazione all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

/ Stefano COMELLINI

Il giudicato penale di assoluzione impedisce di instaurare o proseguire, per gli stessi fatti pur diversamente qualificati giuridicamente, un procedimento sanzionatorio amministrativo. Il principio è stato affermato dalla Cassazione, in un procedimento sanzionatorio per **abuso di informazioni privilegiate** (art. 187-*bis* del TUF), con la sentenza n. [31632](#) depositata ieri, all'esito di giudizio conseguente alla decisione pregiudiziale interpretativa sollevata avanti la Corte di giustizia Ue. Si è, quindi, di fronte a una situazione distinta da quella in cui il procedimento amministrativo sanzionatorio è iniziato o proseguito per fatti già coperti da giudicato penale di condanna. In quel caso, la questione di possibile violazione del *ne bis in idem* deve essere valutata dal giudice nell'ambito della **compatibilità** di detto principio di matrice eurounitaria e convenzionale con il cumulo della sanzione amministrativa da irrogare e quella già inflitta in sede penale; con particolare rilievo per il non perfetto allineamento tra gli orientamenti sul punto della Corte Ue e della CEDU. La prima, intenta a valorizzare la proporzionalità dell'esito sanzionatorio complessivo; la seconda, con attenzione alla vicinanza cronologica dei procedimenti e alla loro complementarietà nel soddisfacimento di finalità sociali differenti.

Nel 2012 la **Consob** aveva comminato una cospicua sanzione amministrativa a un soggetto incolpato di abuso di informazioni privilegiate. Avanti la Cassazione, il ricorrente evidenziava che, nel procedimento penale per gli **stessi fatti**, avviato parallelamente al procedimento amministrativo, il giudice lo aveva assolto perché il fatto "non sussiste".

La Cassazione, con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale n. [23232/2016](#), chiedeva alla Corte Ue, tra l'altro, se l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) dovesse essere interpretato nel senso che, in presenza di un accertamento definitivo dell'insussistenza della condotta integrativa dell'illecito penale, si dovesse ritenere **precluso**, senza necessità di procedere ad alcun ulteriore apprezzamento da parte del giudice nazionale, l'avvio o la prosecuzione per gli stessi fatti di un ulteriore procedimento finalizzato all'irrogazione di **sanzioni** da qualificarsi **penali** per la loro natura e gravità.

I giudici europei (cause [C-596/16](#) e [C-597/16](#)) hanno affermato che laddove vi sia una sentenza penale definitiva di assoluzione che dichiara l'assenza dell'infrazione, la prosecuzione di un procedimento per sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale sarebbe

**incompatibile** con il principio del *ne bis in idem*: una situazione simile, infatti, eccederebbe manifestamente quanto necessario per conseguire l'obiettivo di proteggere l'integrità dei mercati finanziari europei e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari.

Preso atto della soluzione interpretativa dei giudici europei, la Cassazione ha ribadito la **natura** sostanzialmente **penale** della sanzione prevista all'art. 187-*bis* del TUF, sia perché i limiti edittali, pur attenuati all'esito della modifica di cui al DLgs. n. 107/2018, restano pur sempre cospicui e, comunque, possono essere aumentati, ricorrendone le condizioni, fino al triplo o al decuplo del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, sia per la previsione, ulteriormente afflittiva, della confisca (art. 187-*sexies* del TUF) e delle sanzioni accessorie di cui all'art. 187-*quater* del TUF.

La Cassazione ha poi ripreso i temi sviluppati dalla Corte Ue, evidenziando che l'art. 50 della Carta va interpretato nel senso che esso **non osta** a una normativa nazionale in forza della quale un procedimento inteso a irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale non può essere proseguito a seguito di una sentenza penale definitiva di assoluzione.

Il contesto normativo e giurisprudenziale, nazionale ed europeo, nonché le specifiche caratteristiche della vicenda al suo esame consentivano, quindi, di dare **immediata applicazione** all'art. 50 della CDFUE, come interpretato dalla Corte Ue, senza che ciò potesse determinare alcuna frizione con il principio del controllo accentrato di costituzionalità ex art. 134 Cost. (Corte Cost. n. 269/2017).

D'altronde l'art. 187-*bis* del TUF, anche nel testo successivo alla modifica, configura le fattispecie di illecito amministrativo facendo "salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato" senza dettare alcuna disciplina rispetto alla modalità di accertamento degli illeciti, ponendosi, a detta della Corte, "**a valle**" dell'accertamento stesso, con portata sostanziale e non procedimentale. Né sono rilevanti le altre disposizioni del TUF che definiscono il "doppio binario" sanzionatorio degli abusi di mercato, quali l'art. 187-*duodecies* (perché nel caso di specie nessun procedimento era – più – pendente a carico del ricorrente) e l'art. 187-*terdecies* (in quanto nessuna pena pecuniaria era stata inflitta al medesimo in sede penale nessuna sanzione pecuniaria poteva essergli comminata). Quindi, nessuna possibilità di incidere sul principio qui accolto. Di qui l'annullamento del provvedimento amministrativo sanzionatorio impugnato.